

**Comune di Mesocco**

**Cantone dei Grigioni**

**REGOLAMENTO  
PER IL SERVIZIO  
DELL'ACQUA POTABILE  
DEL COMUNE  
DI MESOCCO**

## Indice

<b>I. DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
<i>Art. 1</i> <i>Ambito di validità e scopo.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2</i> <i>Compiti del Comune .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3</i> <i>Riserva del diritto superiore .....</i>	<i>3</i>
<b>II APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....</b>	<b>3</b>
1.    GENERALITÀ.....	3
<i>Art. 4</i> <i>Suddivisione degli impianti d'approvvigionamento idrico.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5</i> <i>Obbligo d'allacciamento .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6</i> <i>Allacciamento .....</i>	<i>4</i>
2.    ALLESTIMENTO ED UTILIZZO .....	5
<i>Art. 7</i> <i>Principio .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8</i> <i>Collaudo .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9</i> <i>Condutture d'acqua.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10</i> <i>Modifica diramazioni private .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11</i> <i>Regime della pressione .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12</i> <i>Contatori d'acqua.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13</i> <i>Diritto al prelievo .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 14</i> <i>Fornitura d'acqua.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15</i> <i>Acqua per lavori di costruzione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 16</i> <i>Consumo d'acqua .....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 17</i> <i>Rete degli idranti .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 18</i> <i>Fontane.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 19</i> <i>Piscine pubbliche e private .....</i>	<i>9</i>
3.    ESERCIZIO, MANUTENZIONE E RINNOVO .....	9
<i>Art. 20</i> <i>Esercizio, manutenzione e rinnovo .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 21</i> <i>Controllo ed eliminazione di difetti .....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 22</i> <i>Messa fuori esercizio.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 23</i> <i>Controllo della qualità.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 24</i> <i>Norme di protezione .....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 25</i> <i>Responsabilità.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 26</i> <i>Autorizzazione per installazioni .....</i>	<i>11</i>
<b>III. FINANZIAMENTO.....</b>	<b>12</b>
<i>Art. 27</i> <i>Tasse di allacciamento e di esercizio.....</i>	<i>12</i>
<b>IV DISPOSIZIONI PENALI.....</b>	<b>12</b>
<i>Art. 28</i> <i>Multa.....</i>	<i>12</i>
<b>V DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI.....</b>	<b>12</b>
<i>Art. 29</i> <i>Entrata in vigore.....</i>	<i>12</i>

## I. Disposizioni generali

### **Art. 1 Ambito di validità e scopo**

1. Questo regolamento è valido per tutto il territorio comunale. In base alla legge edilizia ed al piano generale di urbanizzazione esso regola l'allestimento, l'uso, la manutenzione, il rinnovamento ed il finanziamento degli impianti d'approvvigionamento idrico, nonché i rapporti fra il Comune e le proprietarie ed i proprietari degli impianti privati allacciati agli impianti comunali dell'approvvigionamento idrico.
2. Le norme della legislazione sulla pianificazione territoriale riguardanti i piani d'area, rispettivamente i piani di quartiere, valgono per gli impianti d'approvvigionamento idrico nell'ambito dei piani d'area e dei piani di quartiere. In mancanza di norme particolari, sono determinanti le prescrizioni di questo regolamento anche nelle procedure dei piani d'area e dei piani di quartiere.

### **Art. 2 Compiti del Comune**

1. Il Comune allestisce e gestisce un impianto proprio d'approvvigionamento idrico, nonché un impianto di spegnimento (rete degli idranti). Esso adotta i provvedimenti necessari per la protezione e la garanzia di fornitura dell'acqua potabile.
2. L'estensione territoriale dell'approvvigionamento idrico e della rete degli idranti è determinata dal piano generale di urbanizzazione. I relativi impianti sono allestiti entro le scadenze previste nel programma d'urbanizzazione.
3. Il Comune nel limite del possibile e dietro accordo può estendere degli impianti di approvvigionamento idrico anche a zone non urbanizzate e fuori dalla zona edificabile.
4. Il Comune sorveglia gli impianti privati allacciati alla rete pubblica.

### **Art. 3 Riserva del diritto superiore**

1. Qualora il presente regolamento non contenga norme particolari, valgono le prescrizioni della legge edilizia comunale.
2. Sono inoltre riservate le prescrizioni del diritto federale e cantonale in materia.

## II Approvvigionamento idrico

### 1. Generalità

### **Art. 4 Suddivisione degli impianti d'approvvigionamento idrico**

1. Gli impianti d'approvvigionamento idrico si suddividono in impianti comunali e impianti privati a dipendenza delle rispettive proprietà.
2. Sono impianti comunali gli impianti d'approvvigionamento idrico allestiti e gestiti dal Comune, come le captazioni di sorgenti, le vasche intermedie, i serbatoi d'accumulazione, le stazioni di riduzione della pressione, gli impianti di pompaggio, le condutture dell'acqua e della rete d'idranti, le installazioni antincendio, gli idranti, le fontane pubbliche.

3. Sono impianti privati gli impianti d'approvvigionamento idrico allestiti e gestiti dai privati, come le condutture d'allacciamento agli edifici comprese le installazioni di blocco (saracinesche), i ventili di riduzione della pressione, le condutture all'interno degli edifici, le fontane private.
4. Il Comune allestisce un piano catastale riguardante gli impianti pubblici e privati d'approvvigionamento idrico esistenti sul suo territorio.

#### **Art. 5 Obbligo d'allacciamento**

1. Nell'area dell'approvvigionamento idrico comunale tutte le nuove costruzioni che vanno rifornite d'acqua sono da allacciare alle condutture pubbliche. In casi eccezionali il Municipio può autorizzare impianti privati d'approvvigionamento idrico.
2. Gli edifici e gli impianti esistenti vanno allacciati se una tale misura risulta opportuna e ragionevole. Il Municipio determina il momento dell'allacciamento.  
Le condotte degli acquedotti privati devono essere separate da quelli della rete di distribuzione del Comune. E' assolutamente vietato ogni collegamento tra rete privata e rete comunale.
3. Per nuovi edifici va allestito al momento dell'inizio dei lavori un allacciamento provvisorio per l'acqua necessaria per la costruzione. L'allacciamento definitivo va allestito durante l'esecuzione dei lavori, in ogni caso prima che l'edificio sia abitato.
4. Il permesso d'allacciamento è rilasciato nell'ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia.

#### **Art. 6 Allacciamento**

1. Le domande di allacciamento vanno presentate per iscritto al Municipio dal proprietario dell'immobile e devono essere accompagnate da una planimetria (scala 1:500 o 1:1000 nella quale dovrà figurare:
  - a) l'ubicazione dell'immobile
  - b) il punto entrata della diramazione dell'acqua potabile
  - c) il tracciato e la profondità della condotta, le saracinesche, il relativo diametro e materiale.Il Municipio rilascia per iscritto il permesso di eseguire nuovi allacciamenti, modifiche o ampliamenti.
2. Il Comune stabilisce il punto d'allacciamento e la natura dello stesso.
3. In linea di massima va allestito per ogni particella un proprio allacciamento. Il Municipio può decretare delle eccezioni o autorizzarle a richiesta. In caso di divisione di particelle può essere prescritto un allacciamento proprio per ogni nuova particella risultante dopo la divisione.
4. Il Comune decide se l'allacciamento degli impianti privati a quelli pubblici debba essere eseguito dal Comune o dai richiedenti.
5. Ogni modifica degli allacciamenti esistenti necessita l'autorizzazione del Comune.  
Le domande di modifica vanno presentate per iscritto con gli allegati come da capoverso 1.

## 2. Allestimento ed utilizzo

### **Art. 7 Principio**

1. Tutti gli impianti d'approvvigionamento idrico vanno allestiti e gestiti a regola d'arte ed in base ai principi della relativa tecnica. Nel caso in cui per le condutture che immettono l'acqua nel serbatoio sia necessaria una riduzione di pressione, essa va utilizzata se possibile per la produzione di energia elettrica.
2. Nel caso in cui non siano contenute in questo regolamento delle speciali prescrizioni tecniche, il Municipio emana le disposizioni necessarie nella procedura per il rilascio del permesso d'allacciamento. Ciò facendo esso tiene conto delle specifiche norme e delle raccomandazioni rilasciate dalle associazioni professionali.
3. I lavori agli impianti privati d'approvvigionamento idrico allacciati alla rete comunale devono essere in conformità alle direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua potabile della Società Svizzera per l'Industria del Gas e delle acque (SSIGA). Questi sono a carico dell'utente e possono essere eseguiti solo da professionisti qualificati in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Municipio (art. 26).

### **Art. 8 Collaudo**

1. La fine dei lavori degli impianti d'approvvigionamento idrico, sia per nuovi allacciamenti che per modifiche, va annunciata al Municipio prima di procedere alla copertura. Il Municipio, o uno specialista del ramo incaricato dal Comune, controlla gli impianti, in particolare l'esecuzione degli allacciamenti all'impianto pubblico, e ordina se necessario l'eliminazione dei difetti riscontrati. Il collaudo avviene alla presenza dell'installatore autorizzato il quale è tenuto ad eseguire a sue spese la prova di tenuta.
2. In tale occasione si verifica se l'impianto corrisponde alla domanda di allacciamento. Se l'esecuzione non corrisponde ai dati della planimetria presentata con la domanda di allacciamento, il committente inoltra, entro un mese dalla data del collaudo, i piani delle opere eseguite con l'ubicazione esatta di tutti gli impianti d'approvvigionamento idrico.

### **Art. 9 Condotture d'acqua**

1. Per l'allestimento di tutte le condutture d'acqua va utilizzato materiale di qualità ineccepibile, adeguate al consumo presumibile e in grado di reggere alla pressione dell'acqua.
2. Nel punto d'allacciamento alle condutture comunali va installata una saracinesca. La stessa va installata il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e deve essere del tipo carrozzabile, localizzabile e accessibile in ogni momento ed azionabile da sopra il terreno.  
La saracinesca ed i relativi accessori dell'impianto di allacciamento sono di proprietà privata.  
Dove esistono impianti di allacciamento senza saracinesca di attacco il Municipio ordina, in casi di riparazione o altre occasioni, l'installazione della stessa a spese dell'utente.  
Per ogni immobile deve venire installata una saracinesca d'attacco separata.
3. Le condutture dell'acqua vanno interrato e immerse nell'edificio a profondità sufficiente per garantire la protezione dal gelo. La profondità minima di posa è di ml 1 a

Mesocco, di ml 1.20 a Pian San Giacomo e ml 1.50 a San Bernardino. Dove non possono venire rispettate le profondità minime vanno previsti accorgimenti speciali contro il gelo.

Qualora per l'allacciamento all'edificio si utilizzino delle condutture in materia sintetica, va garantita, se fattibile dal punto di vista tecnico, la possibilità del loro disgelo mediante l'impiego di elettricità.

4. L'installazione della valvola di ritenuta è obbligatoria per qualsiasi allacciamento (anche per gli allacciamenti agricoli e quelli provvisori di qualsiasi natura, come cantieri edili, ecc.).

Negli impianti combinati per l'acqua potabile e l'acqua ad uso artigianale e industriale sono da adottare dei provvedimenti in grado di evitare il rigurgito di quest'ultima (disgiuntore).

#### **Art. 10 Modifica diramazioni private**

Se in seguito al rifacimento della rete comunale, alla sostituzione o al potenziamento di vecchie tubazioni comunali, oppure ad altre modifiche della rete comunale ritenute opportune dal Comune, occorra modificare l'allacciamento alla tubazione comunale e la relativa tubazione di adduzione, la spesa per tutto il lavoro occorrente a dette modifiche, viene sopportata dal Comune.

Se del caso i seguenti lavori sono ad esclusivo carico del proprietario:

1. L'allacciamento che deve essere rifatto se non è munito della saracinesca dovrà essere uniformato alla prescrizione dell'art. 9.  
La spesa per tale operazione (fornitura e posa della saracinesca del tipo carrozzabile) sarà messa a completo carico dell'abbonato.
2. Il Comune può obbligare al rifacimento di condotte private, dove lo ritenesse necessario, alle condizioni del presente articolo.
3. Il Comune non consente l'allacciamento alla condotta comunale di vecchie diramazioni ritenute difettose. Nel caso che utenti si rifiutassero di sostituire una condotta privata non più ritenuta idonea, il Comune sospenderà l'erogazione di acqua in quella condotta.

#### **Art. 11 Regime della pressione**

1. Nel caso in cui la pressione della rete risulti troppo elevata, nelle condutture d'entrata nell'edificio va installata una valvola di riduzione della pressione. Tutti i costi generati in tale connesso o provocati da guasti derivanti dal mancato rispetto di questa norma sono a carico dei privati.
2. Se la pressione della rete delle condutture non è sufficiente, con l'autorizzazione del Municipio possono essere adottati i provvedimenti necessari per aumentarla. Tutti i costi generati in tale connesso sono a carico dei privati.
3. Le perdite d'acqua sono da annunciare senza indugi al Comune.

#### **Art. 12 Contatori d'acqua**

1. Per grossi consumatori quali alberghi, pensioni, condomini, case per bambini, istituti e aziende artigianali, officine, impianti di betonaggio e/o lavaggio, ecc. esiste l'obbligo d'installazione di contatori. Questi possono venire prescritti anche per altri immobili. Altri consumatori non hanno il diritto di pretendere la posa del contatore.

2. I contatori vanno installati in luogo ben accessibile e sicuri dal gelo sulla condotta d'entrata. Il proprietario dell'immobile deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa. Prima e dopo il contatore d'acqua sono da installare delle saracinesche. Non è consentito il prelievo d'acqua dall'impianto prima del contatore. Dopo il contatore deve essere posta una valvola di ritenuta. L'abbonato è tenuto a riparare immediatamente le perdite d'acqua che si verificassero sulla propria diramazione dopo il contatore. In caso di rifiuto o di comprovato ritardo l'acqua è sospesa fino a riparazione avvenuta.  
E' in ogni caso proibito all'abbonato e agli installatori di manomettere tubazioni o impianti precedenti il contatore.
3. Il calibro del contatore è stabilito dal Comune in funzione del consumo medio giornaliero e della presunta punta massima di erogazione indicata nella domanda di allacciamento alla rete. Il caso di aumentato consumo per cause varie, la sostituzione del contatore con uno di maggior calibro avviene d'ufficio, a spese dell'abbonato, che dovrà sopperire a quelle della sistemazione della condotta.
4. Il Comune determina il tipo di contatore da installare. I contatori sono forniti e posati dagli utenti e rimangono di loro proprietà. La revisione degli stessi è a carico degli stessi. L'accesso ai contatori va lasciato libero. Tutti i contatori e i bypass devono essere piombati dal Comune.  
Se l'utente desidera posare dei sotto-contatori, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione.  
Per tutti i nuovi allacciamenti va previsto lo spazio necessario per un inserimento futuro del contatore.
5. I danni ai contatori d'acqua causati per negligenza dei privati vanno a carico degli stessi. Essi non possono apportare o fare apportare modifiche al contatore. Se è contestata la misurazione del prelievo d'acqua, va effettuata una verifica ufficiale del contatore. Qualora la differenza risulti al di fuori dei limiti di tolleranza normalizzati secondo le indicazioni della Società svizzera delle industrie del gas e delle acque (SVGW/SSIGE/SSIGA), i costi della verifica vanno a carico dei privati; in caso contrario i costi sono a carico del Comune.

### **Art. 13      Diritto al prelievo**

1. L'utente ha il diritto di utilizzare l'acqua esclusivamente per gli usi per i quali è abbonato.
2. In linea di massima il Comune provvede nell'area allacciata alla fornitura dell'acqua per il fabbisogno normale.
3. Il prelievo d'acqua ad uso artigianale e industriale, nonché per ulteriori impianti con elevato fabbisogno, è soggetto ad autorizzazione speciale da parte del Comune.
4. Possono essere stipulate convenzioni particolari per prelievi straordinari d'acqua.
5. Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dal Comune ed inoltre può essere perseguito penalmente.

#### **Art. 14      Fornitura d'acqua**

1. La fornitura d'acqua avviene entro i limiti consentiti dall'efficienza dei rispettivi impianti d'approvvigionamento. In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza ed alla normale pressione della rete. Il Comune non si assume responsabilità quanto alla composizione, alla durezza, alla temperatura e alla regolarità della pressione. Vanno accettate senza diritto a risarcimento le limitazioni di fornitura in caso di carenza d'acqua, guasti d'esercizio, incendi e altri motivi giustificati.
2. Il Comune potrà sospendere o limitare a suo esclusivo giudizio, in caso di straordinaria siccità o se l'acqua non bastasse agli usi domestici e pubblici, la fornitura dell'acqua per i seguenti usi secondari:  
riempimento delle piscine, inaffiamento dei giardini, orti, ecc., acqua per usi industriali, agricoli, commerciali e ciò senza che l'utente abbia diritto ad alcun risarcimento.
3. Le interruzioni e le limitazioni di fornitura conosciute in anticipo vanno comunicate tempestivamente agli utenti.
4. Si richiama il tassativo divieto di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in recipienti (vasche di lavatoi, fusti di cantiere, fosse di liquame, contenitori di preparati diversi, solventi o sostanze chimiche, ecc.) contenenti liquidi o residui impuri o velenosi, per escludere l'aspirazione di tali impurità nelle tubazioni dell'acqua potabile durante l'interruzione della fornitura d'acqua.
5. E' vietato all'utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione del Comune.
6. L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo al Comune per scritto almeno con un mese di anticipo. L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'utente.
7. Fintanto che il Comune non è in grado di garantire l'approvvigionamento d'acqua per nuovi edifici non possono essere rilasciate licenze edilizie per nuovi edifici.

#### **Art. 15      Acqua per lavori di costruzione**

1. L'acqua per l'edificazione di nuove costruzioni va prelevata dall'allacciamento esistente sul fondo da edificare. In casi particolari l'autorità edilizia può autorizzare degli allacciamenti provvisori.
2. La fornitura d'acqua ai cantieri di costruzione e allacciamenti provvisori viene fatturata in base alla tariffa vigente.

#### **Art. 16      Consumo d'acqua**

1. L'acqua va usata con parsimonia da parte degli utenti.
2. È vietato lasciar scorrere inutilmente ed abusivamente l'acqua (p.es. al fine di evitare il gelo).
3. In caso di carenza d'acqua e di incendi il consumo d'acqua va ridotto al minimo indispensabile. Se necessario, il Municipio può decretare limitazioni temporanee della fornitura d'acqua.



## **Art. 17 Rete degli idranti**

1. Solo le persone autorizzate dal Comune hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere saracinesche.
2. La rete degli idranti serve quale attrezzatura per lo spegnimento di incendi ed in linea di massima non può essere utilizzata per altri scopi. A richiesta possono essere concesse delle eccezioni.
3. I prelievi dalla riserva antincendio per le esercitazioni del corpo dei pompieri sono da adeguare al livello d'acqua disponibile di volta in volta.
4. L'acqua proveniente da idranti, fontane ed altre riserve d'acqua di proprietà privata necessaria per gli interventi e gli esercizi del corpo dei pompieri va messa a disposizione gratuitamente.

## **Art. 18 Fontane**

1. L'acqua delle fontane non può essere sporcata mediante il lavaggio di oggetti non puliti. Non è consentito il lavaggio di autoveicoli presso le fontane.
2. I privati che utilizzano le fontane pubbliche per abbeverare il bestiame devono collaborare nella pulizia delle stesse, così come nello sgombero della neve e del ghiaccio nelle immediate vicinanze.
3. In caso di scarsità d'acqua le fontane vanno chiuse. Il Municipio emana le disposizioni necessarie.

## **Art. 19 Piscine pubbliche e private**

1. La richiesta di costruzione e posa di piscine va presentata con l'apposita domanda di licenza di costruzione al Municipio.  
E' ritenuta piscina qualsiasi vasca, fissa o smontabile, il cui volume supera i 10 mc.  
Il progetto deve indicare in particolare la capienza prevista, le dimensioni dell'attacco, la provenienza dell'acqua per il rifornimento e il tipo di scarico.
2. Non sono autorizzate piscine senza filtro della capienza di oltre cinque metri cubi.  
Le piscine preesistenti, se non provviste, devono essere messe in regola con il presente regolamento entro 12 mesi dalla notifica da parte del Municipio.
3. Sull'uso dell'acqua ha la precedenza quella utilizzata a scopo domestico. Le piscine vanno riempite non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 06.00.  
Il Comune si riserva di poter allestire un piano di dettaglio con l'orario e i giorni di riempimento fissato per ogni singolo proprietario.  
Per piscine di oltre 25 mc il Comune si riserva di protrarre la fase di riempimento nel lasso di più giorni.

## **3. Esercizio, manutenzione e rinnovo**

### **Art. 20 Esercizio, manutenzione e rinnovo**

1. Tutti gli impianti d'approvvigionamento idrico vanno gestiti in modo appropriato, mantenuti e rinnovati tempestivamente.

2. Le proprietarie ed i proprietari sono responsabili dell'esercizio e della manutenzione ineccepibile dei loro impianti sia sul suolo pubblico che su quello privato.

#### **Art. 21           Controllo ed eliminazione di difetti**

1. Il Comune provvede periodicamente al controllo dello stato dei propri impianti d'approvvigionamento idrico e di quelli privati allacciati alla sua rete di distribuzione. Va consentito l'accesso agli impianti alle persone incaricate dei controlli.
2. I difetti riscontrati negli impianti pubblici vanno eliminati immediatamente dal Comune.
3. I difetti riscontrati negli impianti privati vanno eliminati immediatamente a proprie spese dalle proprietarie o dai proprietari di propria iniziativa o su sollecitazione del Comune. Qualora essi non vi provvedono il Comune si riserva il diritto di sospendere la fornitura di acqua, con preavviso scritto.
4. Il Comune dev'essere immediatamente informato di eventuali danni all'allacciamento. L'utenza è tenuta a comunicare al Comune ogni avaria o perdita che dovesse constatare alla condotta di allacciamento prima del contatore o eventuali anomalie nella fornitura.
5. Se, per qualsiasi ragione, l'allacciamento privato dovesse trovarsi in uno stato di conservazione tale da precludere entro breve scadenza l'efficienza del condotto, il Comune ne imporrà la sostituzione e le spese relative saranno a completo carico dell'utente.
6. Se le disposizioni non vengono osservate o se in casi d'urgenza si rivela necessario un intervento immediato, il Comune provvede a riparare i danni o ad eliminare i guasti a spese delle persone o delle aziende responsabili. Questi vanno immediatamente informati per iscritto sui provvedimenti adottati.  
Nel caso di rotture, che prima dell'intervento non può essere determinato il proprietario pubblico o privato della condotta, il Comune si riserva di intervenire direttamente dietro fatturazione di tutte le spese che possono riguardare la condotta privata.

#### **Art. 22           Messa fuori esercizio**

1. In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento, il Comune provvede alla separazione della tubazione dalla condotta principale di distribuzione a spese del proprietario. Se è prevista una riutilizzazione entro il termine di 12 mesi va bloccata la saracinesca posta vicino alla diramazione. Nel caso di mancanza della saracinesca la stessa va montata.

#### **Art. 23           Controllo della qualità**

1. Il Comune provvede al controllo periodico della qualità dell'acqua potabile (autocontrollo secondo la legislazione sulle derrate alimentari).
2. Il Comune adotta in generale e soprattutto in caso di prevedibile minaccia della qualità dell'acqua potabile tutti i provvedimenti necessari per la protezione degli utenti.
3. L'acqua di acquedotti privati deve soddisfare i requisiti di potabilità. La responsabilità di controllo e nei confronti di terzi è dei proprietari del relativo impianto.

## **Art. 24      Norme di protezione**

1. Ogni proprietario di fondi o immobili, come pure ogni utente, sono tenuti a collaborare nel proteggere l'uso dell'acqua potabile da ogni insudiciamento e ad evitare ogni tipo di spreco.
2. E' vietato provocare contatti tra la rete dell'acqua potabile (anche privata) ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli di infiltrazioni e di inquinamento della stessa. Sono severamente vietati i depositi di rifiuti di qualsiasi natura in superficie e sotterranei, che possono causare inquinamenti dell'acqua potabile e degli impianti di erogazione.  
I rifiuti citati devono essere eliminati in base alle norme federali, cantonali e comunali vigenti.

## **Art. 25      Responsabilità**

1. Le proprietarie ed i proprietari degli impianti privati d'approvvigionamento idrico sono responsabili di eventuali danni causati agli impianti pubblici in seguito a costruzioni difettose, funzionamento inadeguato o esercizio e manutenzioni carenti dei loro impianti.
2. È riservata la responsabilità del Comune per quanto riguarda la qualità dell'acqua potabile fornita agli utenti.

## **4. \_\_\_\_\_ Installatori autorizzati**

## **Art. 26      Autorizzazione per installazioni**

1. Gli installatori che intendono eseguire dei lavori devono essere in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dal Municipio che stabilisce le relative direttive.
2. L'autorizzazione viene rilasciata, su richiesta scritta, solo agli installatori con formazione professionale completa del ramo, che hanno seguito i corsi d'aggiornamento, e che si obbligano a osservare in tutte le parti le prescrizioni del presente regolamento.
3. La tassa di cancelleria per l'autorizzazione, non rimborsabile, è fissata come segue:
  - fr. 500.-- per l'autorizzazione della durata di 2 anni;
  - fr. 200.-- per l'autorizzazione data per un unico oggetto.
4. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo, senza restituzione della tassa, all'installatore che non si attiene alle prescrizioni regolamentari e alle direttive del Comune.
5. Chiunque sprovvisto di regolare concessione è punito dal Municipio. Inoltre è chiamato a risarcire eventuali danni.

### III. Finanziamento

#### **Art. 27 Tasse di allacciamento e di esercizio**

1. Per l'allacciamento degli impianti privati il Comune preleva una tassa d'allacciamento e delle tasse annuali d'esercizio come da regolamento speciale. Le tasse d'allacciamento servono in primo luogo per finanziare l'ammortamento degli impianti comunali d'approvvigionamento idrico e per la costituzione di un fondo di riserva per il rinnovamento degli impianti.
2. Le tasse annuali d'esercizio servono per la copertura delle spese normali d'esercizio e manutenzione degli impianti e per la costituzione di un fondo di riserva per il rinnovo degli impianti.

### IV Disposizioni penali

#### **Art. 28 Multa**

1. Chi viola la presente legge oppure decreti o decisioni del Comune basati su di essa, viene punito con una multa da 100 a 10'000 franchi. Nei casi particolarmente gravi, in particolare se l'infrazione avviene a scopo di lucro, il Municipio non è vincolato ad attenersi a questo limite massimo. I guadagni illeciti vengono confiscati secondo le disposizioni del Codice penale svizzero.
2. E' punibile l'infrazione intenzionale o dovuta a negligenza. Al posto di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una società unipersonale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, sono punibili le persone fisiche che hanno agito o avrebbero dovuto agire al loro posto. La persona giuridica, la società o la comunità di persone rispondono per multe e spese secondo la responsabilità solidale.

### V Disposizioni esecutive e finali

#### **Art. 29 Entrata in vigore**

1. Dopo l'approvazione da parte del Comune questo regolamento entra in vigore immediatamente.
2. Le prescrizioni di questo regolamento sono applicabili a tutte le domande di allacciamento e a tutti i progetti di costruzione non ancora approvati al momento della sua entrata in vigore.
3. Al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune in contraddizione con lo stesso, in particolare il Regolamento per il servizio dell'acqua potabile del Comune di Mesocco del 21 settembre 1965.

Così approvato dall'assemblea comunale del 30.11.2010